



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcelle a favore dell'avv. Francesco Pignatelli per definizione giudizi vari.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 28 (ventotto) del mese di marzo, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE

9. Giuseppina MASSARI (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 23 del 26/01/95 e successiva di ratifica n° 24 del 02/02/1995 con cui si decideva di proporre opposizione avverso i decreti ingiuntivi promossi dai dipendenti L'Incesso Nicola, Briganti Giuseppe e Sammarco Cesare affidando l'incarico per la difesa dell'AMAT all'avv. Francesco Pignatelli;
- Atteso che i Giudici aditi hanno rigettato le opposizioni proposte dall'Azienda, la quale, successivamente, ha provveduto a liquidare, a favore dei dipendenti e dei loro rappresentanti legali, le somme riportate nei relativi dispositivi di sentenze;
- Vista le note del 26/02/96, prot. aziendali nn° 2230-2231-2232, inviate dall'avv. Pignatelli con allegate le proposte di parcelle emesse a fronte delle prestazioni professionali fornite nei giudizi innanzi citati che ammontano rispettivamente a £ 1.569.290, £ 1.857.689 e £ 1.701.473, comprese IVA e CAP;
- Atteso che in una precedente riunione il Consiglio di Amministrazione, al fine di ridurre gli oneri finanziari a carico del bilancio aziendale, ha dato mandato al consigliere avv. Giuseppe Altamura di contattare il legale per ottenere una riduzione del compenso professionale;
- Dato atto che nella seduta odierna il consigliere Avv. Altamura ha comunicato di potersi procedere alla liquidazione delle parcelle a favore dell'avv. Pignatelli, atteso che il legale ha contenuto la propria richiesta nei minimi tariffari;
- Atteso, altresì, che con deliberazione n° 124 del 27/04/95, al citato professionista è stata corrisposta un'anticipazione complessiva di £ 2.100.000, oltre a IVA e CAP;
- Ritenuto, quindi, potersi provvedere al pagamento delle differenze ammontanti complessivamente a £ 2.604.963, compresa IVA e CAP;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare, per i motivi esplicitati dal consigliere Avv. Altamura, l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per complessive £ 2.604.963, compresa IVA e CAP, a favore dell'avv. Francesco Pignatelli, a fronte delle prestazioni professionali fornite nei giudizi in narrativa specificati;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **28 MAR. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A.M.A.T.
(Semerari Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 2/aprile/1996

Prot. n° : Dir/635/96

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 28 marzo 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 83 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
- 96 - 97 - 98.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

p.7. De Petrucci
2/4/96

1995

N. 2889 SENT.

N. 1261/95 R.G.

N. 18522 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto, Magistrato del Lavoro, Dott. M. Fischetti
ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1261/95 R.G.,
avente ad oggetto: "opposizione a decreto ingiuntivo n. 2529/94".

TRA

AMAT - Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pignatelli

OPPONENTE

E

SAMMARCO CESARE

rappresentato e difeso dall'avv. F. De Feis e dott. proc. M.
Ruffo

OPPOSTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l'1/2/95 e notificato, l'Azienda Municipa-
le Autotrasporti di Taranto (AMAT) proponeva formale opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n. 2529/94 con il quale questo
Pretore, istante il lavoratore Sammarco Cesare, l'aveva condanna-
ta al pagamento in favore di quello della complessiva somma di f
4.836.849, oltre accessori e spese del giudizio monitorio, a ti-
tolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, maturate ne-
gli anni precedenti in misura pari a 57 gg.

Deduciva l'Azienda opponente che nulla poteva spettare al lavo-
ratore perchè questi non aveva chiesto di godere delle ferie
spettanti entro l'anno di maturazione o, al massimo, nei tre mesi
dell'anno successivo. Concludeva, pertanto, per la revoca del de-
creto ingiuntivo opposto.

IL PRETORE
(Dr. Marcello Fischetti)



Costituendosi in giudizio, il Sammarco chiedeva il rigetto dell'opposizione, assumendo che non poteva validamente ritenersi rinunciato il diritto al godimento delle ferie, ai sensi degli art. 36 Cost. e 2109 c.c. e che la mancata richiesta del riposo feriale era stata dovuta esclusivamente a problemi aziendali di carenza di organico, come fatto palese dall'accordo sindacale del 21/1/94 sul pagamento delle ferie non godute da gran parte del personale, e non divenuto mai operativo per mancata ratifica della Commissione Amministratrice.

All'udienza odierna la causa, non abbisognevole di atti istruttori, era decisa allo stato degli atti come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'AMAT sostiene l'infondatezza della pretesa del Sammarco di vedersi liquidare l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, sul presupposto che il lavoratore non avrebbe mai richiesto all'Azienda di poter godere delle stesse entro l'anno di maturazione o, al limite, nei tre mesi dell'anno successivo (art. 22 all. A. A.r.d. n. 148/31, come integrato dalla sentenza della Corte Cost. n. 543/90, così decadendo dal diritto alla loro fruizione).

Tale assunto risulta privo di fondamento già in fatto.

E' invero, acquisito agli atti di causa un verbale di accordo sindacale, sottoscritto in data 21/1/94 dal Direttore di esercizio dell'AMAT e delle OO.SS, nel quale le parti, dando atto che negli anni precedenti non era stato possibile dare esecuzione ai programmi di ferie prestabiliti "causa le note carenze di personale", con la conseguenza che diversi agenti disponevano "di un certo numero di giornate di ferie", e tenendo conto dell'inoltro da parte di molti di essi ^{di istanze intese ad ottenere la liquidazione di giornate} di ferie non usufruite, concordavano di definire transattivamente ("al fine di evitare inutili e gravosi contenziosi") la vertenza insorta, assegnando a tutti gli agenti in servizio il pagamento delle ferie non godute sino ad un massi-

IL PRETORE
(dr. Marcello Fischetti)

mo di trenta giorni, con l'impegno di programmare la fruizione degli eventuali residui. Le parti espressamente prevedevano che l'accordo sarebbe divenuto operativo dopo la ratifica da parte della Commissione Amministratrice.

E' pacifico che tale condizione sospensiva non si è avverata e l'accordo è rimasto privo di effetti: ciò non toglie che esso vale ugualmente a provare l'esistenza di precise ragioni aziendali ostative della concessione dei riposi feriali, e quindi a smentire la tesi dell'inerzia del lavoratore nel richiedere i riposi medesimi.

Trova, allora, piena applicazione nella fattispecie che ci occupa il disposto del penultimo co. dell'art. 22 all. A cit., il quale, per il caso della ^{differimento}protrazione del ~~deferimento~~ delle ferie oltre il consentito ^(l'anno stesso di maturazione oppure al primo trimestre dell'anno successivo, nel caso di "eccezionali, motivate esigenze di servizio", cfr. Corte Cost. n. 543/90 cit.), prevede il pagamento "dello stipendio o paga e delle indennità fisse delle equivalenti giornate", ad evidente titolo risarcitorio dell'inadempimento all'obbligo di consentire il necessario ristoro delle energie psico-fisiche.

Ma l'assunto posto dall'AMAT a fondamento del proprio atto di opposizione è privo di consistenza anche sul piano giuridico, posto che l'eventuale negozio abdicativo che volesse implicitamente ravvisarsi nell'inerzia del lavoratore sarebbe da considerare nullo per contrasto con norme imperative di legge (art. 36 Cost. "il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi, ed art. 2109 c.c.) - unica eccezione a tale regola è dalla giurisprudenza ammessa con riferimento a quei dipendenti, come i dirigenti, che esercitano attività di coordinamento generale dell'amministrazione aziendale, con ampia autonomia nei confronti dello stesso imprenditore, cfr. Cass. 18/6/88, n. 4198 -. Troverebbe in tal caso piena applicazione l'art. 2126, 2° co., c.c., in base al quale "se il lavoro è prestato con violazione

di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione": la mancata iniziativa del lavoratore nel richiedere il godimento delle ferie annuali, in buona sostanza, non potrà mai tradursi in un ingiustificato arricchimento del datore di lavoro. Nessun rilievo ha in materia l'Accordo Integrativo Aziendale cui fa riferimento la difesa dell'opponente, avendo esso riguardo soltanto alle modalità di godimento delle ferie di ciascun anno lavorativo in corso, senza alcun riferimento a quelle arretrate. L'opposizione, pertanto, è infondata e va rigettata. In virtù del principio della soccombenza, l'Azienda opponente va pure condannata a rifondere al Sammarco le spese e competenze del presente giudizio, liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore a norma dell'art. 93 cpc.

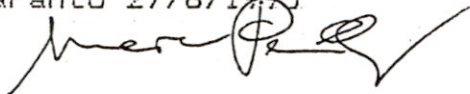
P.Q.M.

IL PRETORE

definitivamente pronunciando così provvede:

Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2529/94 emesso da questo Pretore in data 20/12/1995 con cui è stato ingiunto all'AMAT di pagare la somma di £ 4.836.849 in favore di Sammarco Cesare - Condanna l'AMAT al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessive £ 946.000, di cui £ 600.000 per onorari di avvocato e £ 346.000 per diritti di procuratore, da distrarre in favore dei difensori, avv. Francesco De feis e dr. proc. Mauro Ruffo.

Taranto 27/6/1995



IL PRETORE

Dr. M. Fischetti

IL PRETORE

(dr. Marcello Fischetti)

Depositata in Cancelleria

VL 22 DIC. 1995

IL CANCELLIERE



N. / R.G.

N. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE

Dr. Francesco MARTEMUCCI

Il Pretore dott.

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA

A.M.A.T.

rapp. e dif. dall'Avv.

~~D. Casulli~~ F. Pignatelli

E

L'INCESSO Nicola

rapp. e dif. dall'Avv.

D. Casulli

promossa con atto notificato ~~del~~ *del* 12/2/95 a

convenuto

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede: *Rigetta l'atto di opposizione proposto dalla*

A.M.A.T. avverso a d.i. n. 2542/94, emesso da questo Pretore del lavoro, in data 22.12.94 in favore di L'Incesso Nicola.

Condanna l'AMAT, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessive lire 530.000, di cui lire 530.000 per onorari di difesa, con distribuzione in favore dell'avv. D. Casulli.

Sentenza esecutiva.

Taranto 8.2.1996

IL PRETORE

Dr. Francesco MARTEMUCCI



REPUBBLICA ITALIANA

N. 1263/95 R.G.
N. 2508 Cron.

3950

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE

Il Pretore dott. (dr. Anna Maria MARRA)

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

R. Cron. Mod. A
CONTROVERGIA LAVORO
Ind. trasferita L. 2.11.9
Taranto 30 GEN 1996
UFFICIO GIUDIZIARIO

TRA

AMAT

rapp. e dif. dall'Avv. F. Bignelli

E

Briganti Giuseppe
rapp. e dif. dall'Avv. D. Caselli

promossa con atto notificato il a convenut
emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza,
definitivamente pronunziando, così provvede: 1) revoca il decreto ingiuntivo
opposto n. 125/95; 2) condanna l'AMAT a
pagare, per le condotte di cui in motivazione,
in favore di Briganti Giuseppe la somma
di lire 3.532.532, oltre spese
tassate unitamente ed interamente a carico della
destinazione al sodalizio; 3) condanna
altresì, l'AMAT alle rifusioni delle spese
di lite, che liquidate in complessive lire 550.000
ad cui lire 430.000 per decreti diffamatori,
oltre 115 e CPA, con distrazione in favore
dell'avv. D. Caselli, autografo.
Taranto, 19.1.1996

IL PRETORE

(dr. Anna Maria MARRA)

Amat